

AIFM

Associazione Italiana di Fisica Medica

Statuto

PARTE PRIMA

Denominazione, sede, finalità

Art. 1

È costituita un'Associazione Scientifica e Professionale senza fini di lucro, denominata:

"Associazione Italiana di Fisica Medica"

L'Associazione Italiana di Fisica Medica ha sede legale presso Villa Cagnola, via Cagnola 17/19, 21045 Gazzada, Varese, Italia.

Art. 2

L'Associazione agisce a favore dei Soci che operano nei diversi settori di applicazione della Fisica Medica per la diagnosi, la terapia e la prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro ed al fine di rappresentare le loro necessità ed interessi si propone lo scopo di:

- a. promuovere, sviluppare e coordinare le attività scientifiche e professionali;
- b. promuovere e sviluppare la formazione, l'informazione e l'aggiornamento professionale e scientifico dei Soci;
- c. assicurare l'obbligo dell'aggiornamento professionale costante da parte dei Soci;
- d. partecipare al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- e. promuovere e sviluppare l'applicazione delle metodologie fisiche alla diagnosi, terapia e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro;
- f. favorire la cooperazione con le strutture sanitarie, con gli Enti di Ricerca, con le Università e con particolare riguardo ai Dipartimenti di Scienze Fisiche, alle Facoltà di Medicina ed alle Scuole di Specializzazione in Fisica Sanitaria e con le Istituzioni operanti nei diversi settori della Fisica Medica.

Art. 3

L'Associazione rappresenta la categoria professionale di "specialista in fisica medica" per tutelare le istanze connesse con l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei principi e delle metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale.

A tal fine istituisce e tiene aggiornato un elenco professionale degli "specialisti in fisica medica" costituito dai Soci, in possesso della Laurea in Fisica (Laurea Specialistica ex DM 509/99 oppure Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento) e della Specializzazione in Fisica Medica/Sanitaria.

All'elenco possono accedere anche i Soci, in possesso della Laurea in Fisica, che, alla data dell'1.1.2001, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definite nel Decreto Ministeriale 30/01/1998.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco il professionista deve mantenere aggiornata la propria professionalità, svolgendo attività di aggiornamento professionale costante, e rispettare il codice deontologico.

L'Associazione rilascia al Socio iscritto nell'elenco di cui sopra, che ne fa richiesta, un "attestato di competenza" ai sensi della Direttiva Europea n. 92/51 ed eventuali integrazioni successive, con il quale è attestato il possesso, da parte del Socio richiedente, dei requisiti ritenuti essenziali per l'esercizio della professione di "specialista in fisica medica", compreso lo svolgimento dell'attività di aggiornamento professionale.

Fermi i requisiti di base sopra indicati, ai fini dell'iscrizione nell'elenco e del rilascio dell'attestato di competenza si tiene conto, per quanto riguarda la formazione continua e l'aggiornamento professionale, anche di certificazioni rilasciate da organismi terzi di elevata qualificazione.

Le modalità di accesso e di permanenza nell'elenco degli "specialisti in fisica medica" e le modalità di rilascio dell'attestato di competenza sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 4

Per raggiungere gli scopi previsti dagli artt. 2 e 3 del presente statuto l'Associazione:

- a. partecipa alla programmazione a livello nazionale e regionale delle attività di Fisica applicata alla Medicina con particolare riguardo ai settori della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, e ne promuove la creazione e lo sviluppo nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle Università e nei Centri di Ricerca, nell'Industria e in Enti Pubblici e Privati,
- b. favorisce la formazione, l'aggiornamento e l'attività professionale degli "specialisti in fisica medica", anche partecipando al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) rivolto, nello specifico, al ruolo sanitario "Fisici",
- c. prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività di aggiornamento e formazione svolte,
- d. collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- e. promuove nell'ambito delle attività di prevenzione la radioprotezione nel campo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti con particolare riguardo alla protezione del paziente,
- f. favorisce la produzione e diffusione di documentazione e di informazione scientifica, professionale e didattica attinenti la Fisica Medica, anche con l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M. (Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche),
- g. stabilisce rapporti di collaborazione e cooperazione con altre Società, Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e strutture industriali, promuovendo iniziative comuni e trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate,
- h. promuove iniziative comuni con altre Società ed Istituzioni scientifiche e professionali che operano per il miglioramento della salute e della vita dell'uomo,
- i. promuove iniziative di tipo federativo con Istituzioni scientifiche affini nell'ambito della Fisica e della Medicina,

Non rientra tra le finalità dell'Associazione la tutela sindacale dei Soci o, comunque, lo svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale

PARTE SECONDA

Gli associati e gli organi sociali

Art. 5

Formano l'associazione i Soci suddivisi in:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari

Possono essere Soci Ordinari coloro che svolgono attività scientifica e/o professionale nei campi di

applicazione della Fisica Medica nelle strutture sanitarie, nelle Università, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria, in quanto dipendenti e/o liberi professionisti, e gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica/Sanitaria.

I Soci Ordinari debbono possedere la laurea in Fisica (Laurea Specialistica ex DM 509/99 oppure Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento); tale requisito può essere sostituito dal possesso di altra laurea e da comprovata attività scientifica e professionale nei campi di applicazione della Fisica Medica.

La qualifica di Soci Onorari può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a non più di 15 persone di alto valore scientifico nel settore della fisica medica e/o benemerite dell'Associazione.

I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono dispensati dalle quote sociali.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare le rispettive quote annuali di Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo, qualora non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni

anno.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Le quote sociali sono personali e non trasferibili

L'ammissione di nuovi Soci viene approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale in occasione della prima convocazione utile a maggioranza semplice dei presenti.

I Soci sono obbligati a svolgere costantemente attività di aggiornamento.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità è comminata dal Collegio dei Probiviri.

E' tenuto e aggiornato annualmente, da parte del Segretario Generale, l'elenco dei Soci iscritti all'Associazione.

Art. 6

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato di Accreditamento.

E' esclusa qualunque forma di retribuzione dei Soci ricoprenti cariche sociali.

Art. 7

L'Assemblea Generale è composta dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Generale:

- definisce le linee generali di attività sociale;
- elegge le cariche sociali come da norme statutarie;
- approva il bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è convocata, mediante comunicazione diretta a ciascun Socio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal Presidente. Nel caso in cui sia prevista, nel corso dell'assemblea, l'elezione delle cariche sociali, l'Assemblea Generale è convocata almeno 3 mesi prima rispetto alla data fissata per l'adunanza dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Nell'anno in cui si tiene il Congresso Nazionale, di cui al successivo art. 14, l'Assemblea Generale è convocata in concomitanza con il congresso, presso la sede del congresso stesso.

L'Assemblea Generale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Non possono però farsi rappresentare dai componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti stessi. Sono ammesse al massimo due deleghe per ogni partecipante all'assemblea.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sul presupposto della presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per disciplinare l'Assemblea Generale convocata per assumere delibere relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione si rinvia alle specifiche norme statutarie e in particolare agli artt. 20 e 21 del presente statuto.

Per i casi espressamente indicati dal presente statuto è ammessa la votazione per corrispondenza.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Associazione e dal Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo attua le linee generali deliberate dall'Assemblea Generale.

Il Presidente dell'Associazione è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Comitato di Presidenza è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Comitato di Presidenza è formato da otto Consiglieri, scelti tra i Soci Ordinari.

Per la nomina dei Consiglieri ogni Socio Onorario e Ordinario esprime un massimo di tre preferenze,

È prevista la possibilità di voto per corrispondenza. A parità di voti sia per il Presidente che per i Consiglieri viene eletto il candidato di maggiore età.

Le modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente dell'Associazione e del Comitato di Presidenza sono indicate nel Regolamento elettorale.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta consecutivamente.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti solo una volta consecutivamente.

Il Presidente designa, nell'ambito del Comitato di presidenza, un Vicepresidente.

Il Presidente designa, nell'ambito dei Soci Ordinari, un Segretario Generale, che collabora con il Presidente per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo può partecipare, su richiesta o su invito, il Coordinatore del Consiglio di ciascun Gruppo Regionale o Interregionale.

Al Consiglio Direttivo partecipa il Presidente precedente senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Il Consiglio Direttivo assume deliberazioni valide a maggioranza semplice e in presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi di Enti pubblici e privati e da eventuali liberalità ricevute. All'amministrazione del patrimonio provvede il Tesoriere in base alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è designato dal Presidente dell'Associazione, dura in carica due anni e può essere rinnovato nell'incarico, per non più di due volte consecutive.

Il Tesoriere elabora annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre, per l'approvazione all'Assemblea Generale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che ha luogo il 31 dicembre di ogni anno. Le attività sociali sono sostenute solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Sono esclusi l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

L'Associazione non ha fini di lucro, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione.

Art.10

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due altri membri. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è una persona esterna all'Associazione con competenze nel campo del diritto. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

I due altri membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale, contestualmente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e con le modalità indicate nel Regolamento elettorale, tra i Soci iscritti all'Associazione da almeno dieci anni senza aver mai subito sanzioni di alcun tipo.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri assume le sue determinazioni eventualmente anche a maggioranza e con votazione segreta.

Il Segretario Generale funge da segretario del Collegio dei Probiviri.

Compito del Collegio dei Probiviri è:

- valutare l'indegnità dei Soci,
- valutare comportamenti dei Soci contrastanti con norme statutarie e regolamenti,
- decidere in merito a conflitti tra Soci e tra Soci e organi statuari.

Il Collegio dei probiviri valuta la rispondenza del comportamento professionale dei soci iscritti nell'elenco professionale degli "specialisti in fisica medica" con quanto stabilito dal codice deontologico.

Il Collegio dei Probiviri applica le procedure e le sanzioni specifiche previste nel regolamento di disciplina, che fa parte integrante del codice deontologico dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri determina ed indica al Consiglio Direttivo le sanzioni previste dal regolamento di disciplina e da comminare nei singoli casi di specie, accompagnandole sempre e comunque con esplicita e congrua motivazione.

Il Consiglio Direttivo deve irrogare le sanzioni determinate e indicate dal Collegio dei Probiviri; può tuttavia, per una sola volta, inviare al Collegio dei Probiviri una richiesta motivata di riesame delle decisioni assunte.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta dei singoli Soci, del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente del Collegio e un supplente. I componenti del Collegio sono persone esterne all'Associazione, esperte in campo economico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è responsabile del controllo relativo alla gestione finanziaria, patrimoniale, contabile e amministrativa. Il Collegio dei Revisori ha il compito di predisporre annualmente una relazione di accompagnamento alla bozza di bilancio, che fa parte integrante del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Laddove ammesso per legge, l'Associazione può dotarsi di un Revisore dei Conti Unico, avente le caratteristiche sopra previste, che svolge gli stessi compiti del Collegio.

L'eventuale Revisore dei Conti Unico o gli eventuali membri del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rinominabili una sola volta.

Art. 12

Il Comitato di Accreditamento è costituito da un Presidente e da due altri membri, eletti dall'Assemblea Generale, contestualmente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e con le modalità indicate nel Regolamento elettorale, tra i Soci iscritti all'Associazione da almeno cinque anni senza aver mai subito sanzioni di alcun tipo.

I componenti del Comitato di Accreditamento durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Comitato di Accreditamento elegge il presidente al suo interno.

Il Segretario Generale funge da segretario del Comitato di Accreditamento.

Il Comitato di Accreditamento è delegato a decidere in merito al possesso da parte dei Soci dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli "specialisti in fisica medica". In tale contesto svolge attività di controllo sull'obbligo di aggiornamento professionale.

Tale funzione è svolta nel pieno rispetto di quanto previsto nello specifico regolamento attuativo.

PARTE TERZA

Ulteriori articolazioni associative, regolamenti e codice deontologico

Art. 13

I Gruppi Regionali e Interregionali hanno il compito di:

- stabilire i rapporti con gli enti scientifici e le autorità sanitarie locali per favorire lo sviluppo professionale, scientifico e culturale dei soci in ambito regionale;
- programmare iniziative di formazione e aggiornamento a livello regionale;
- favorire il collegamento fra gli organi direttivi e i Soci.

Un gruppo Regionale o Interregionale è organicamente costituito quando la sua costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Ogni due anni si tiene il Congresso Nazionale dell'Associazione.

Nell'anno del Congresso Nazionale non possono essere organizzati altri Convegni a carattere generale; possono essere organizzati Convegni a carattere monotematico.

Il Congresso Nazionale e i Convegni Nazionali sono programmati dal Consiglio Direttivo che decide la sede, le tematiche e provvede a nominare il Segretario e il Comitato Scientifico, il Segretario Amministrativo e il Comitato Organizzatore.

Le modalità di organizzazione dei Convegni a livello Regionale o Interregionale sono previste nel Regolamento associativo.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo provvede a costituire Commissioni tematiche per affrontare, discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività scientifica, della didattica ed aggiornamento, delle attività editoriali, e del riconoscimento professionale e normativo dei fisici che svolgono attività di Fisica Medica.

Le Commissioni tematiche hanno funzioni di supporto ed indirizzo per il Consiglio Direttivo.

Gli elaborati delle Commissioni tematiche assumono validità solo quando approvati dal Consiglio Direttivo.

Alle Commissioni possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti specifici ed autonomia di azione in particolari e delimitati settori.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico dell'Associazione individuando personalità di particolare prestigio professionale e scientifico.

Sono compiti del Comitato Scientifico

- la programmazione e la scelta dei contenuti scientifici delle attività di formazione e aggiornamento promosse dall'Associazione;
- la gestione delle esigenze di formazione e aggiornamento e della attribuzione dei crediti formativi secondo il sistema ECM per quanto riguarda il ruolo sanitario "Fisici" del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Comitato Scientifico dell'Associazione designato viene ratificato dall'Assemblea Generale.

Art. 17

L'Associazione attiva una Scuola di Fisica in Medicina, ove vengono effettuati corsi e seminari per dibattere problemi scientifici ed aggiornare i Soci su argomenti di interesse scientifico e professionale. La Scuola di Fisica in Medicina programma la propria attività tenendo conto delle indicazioni del Comitato Scientifico dell'Associazione.

L'Associazione cura la pubblicazione di una Rivista scientifica, di collane monografiche e di un Periodico di formazione, informazione e aggiornamento per i Soci.

Art. 18

L'Associazione è dotata dei regolamenti espressamente previsti dal presente statuto agli artt. 3, 8, 10 e 12 (Regolamento per l'iscrizione nell'elenco degli "specialisti in fisica medica", Regolamento elettorale e Regolamento disciplinare) e di un Regolamento associativo generale, che, nel rispetto del dettato dello Statuto, contengono norme, procedure e indicazioni necessarie per dettagliare le normative statutarie.

I Regolamenti e le loro eventuali modifiche devono essere approvati dall'Assemblea Generale, secondo le modalità indicate nell'art. 7, su proposta dal Consiglio Direttivo o di un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammessa la votazione per corrispondenza.

Art. 19

L'Associazione è dotata di un codice deontologico.

Il codice deontologico e le sue eventuali modifiche devono essere approvati dall'Assemblea Generale, secondo le modalità indicate nell'art. 7, su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammessa la votazione per corrispondenza.

PARTE QUARTA

Norme finali

Art. 20

Le modifiche di Statuto vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

In questo caso in Assemblea Generale è richiesta la maggioranza dei Soci ai fini della definizione del quorum sia costitutivo che deliberativo.

È ammessa la votazione per corrispondenza.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o del 30% (trenta per cento) dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

In questo caso in Assemblea Generale è richiesta la maggioranza dei Soci ai fini della definizione del quorum sia costitutivo che deliberativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Gli organi dell'Associazione durano in carica, in proroga dei rispettivi compiti e poteri, fino alle nuove nomine.

Per il miglior funzionamento della struttura operativa dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività di tutti gli organi sociali e dei conseguenti adempimenti, nonché per un miglior perseguimento dell'oggetto sociale, è autorizzato l'uso delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e multimediali. A seconda delle necessità, l'effettiva partecipazione all'attività di tutti gli organi sociali, anche ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e/o deliberativi, può essere garantita attraverso la presenza in via telematica e/o multimediale.

Deve essere attuata la pubblicazione e consentita la libera consultazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti, di:

- statuto;
- principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali;
- codice deontologico;
- bilancio;
- iscritti all'elenco degli "specialisti in fisica medica".

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile Italiano, alla legislazione vigente in materia di associazioni no profit ed in particolare alla Legge n. 383/2000, ad altre legislazioni speciali di settore, nonché ai principi della Costituzione Italiana, del diritto comunitario ed all'equità.

Art. 23

Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e non rimessi già alla decisione del Collegio dei Probiviri e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno per ciascuna delle parti e il terzo in accordo tra le parti o, nel caso di disaccordo, rimesso alla decisione del Presidente del Tribunale Civile di Varese. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo e il loro lodo è inappellabile.